

Legge regionale 03 gennaio 1995, n.2

**Modifiche agli artt. 22, 24, 29 e 30 della L.R. 11 agosto 1993, n. 55 relativa a Norme per l'attuazione del D.S.U.**

#### ARTICOLO 1

(Modifiche all'art. 22, comma 2 della LR 11 agosto 1993, n. 55)

1. Il comma 2, dell'art. 22 della LR 11 agosto 1993, n. 55, e' cosi' modificato:

"2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei, decadono, in ogni caso, al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino al novantesimo giorno successivo alla prima seduta del nuovo Consiglio Regionale. I membri possono essere confermati per una sola volta."

#### ARTICOLO 2

(Modifiche all'art. 24, comma 3 e 6 della LR 11 agosto 1993, n. 55)

1. Il comma 3, dell'art. 24 della LR 11 agosto 1993, n. 55, e' cosi' modificato:

"3. I Revisori restano in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e si applicano le medesime norme sulla decadenza e sulla proroga gia' previste per i Consigli di Amministrazione. I Revisori possono essere confermati una sola volta."

2. Il comma 6, dell'art. 24 della LR 11 agosto 1993, n. 55, e' cosi' sostituito:

"6. Le osservazioni del Collegio dei Revisori non sospendono l'esecutivita' degli atti amministrativi ma devono formare oggetto di espressa determinazione dell'organo competente entro 15 giorni dalla loro ricezione."

#### ARTICOLO 3

(Modifiche all'art. 29 della LR 11 agosto 1993, n. 55)

L'art. 29 della LR 11 agosto 1993, n. 55, e' cosi' sostituito:

"Art. 29

1. Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Regionale, su

proposta della Giunta regionale, i seguenti atti delle aziende per il diritto allo studio universitario:

- a) il regolamento organizzativo e le relative modifiche;
- b) il Bilancio di Previsione con l'allegato piano di attività annuale e il Conto Consuntivo con copia di tutti gli atti amministrativi di variazione al bilancio ed i risultati finali del controllo di gestione.

2. Le variazioni del bilancio e gli storni di somme da un capitolo all'altro del bilancio sono deliberati, nel rispetto del Piano di indirizzo, dai Consigli di Amministrazione, che li trasmettono per l'approvazione alla Giunta regionale dopo l'esame dei Revisori dei conti. Tali atti si intendono esecutivi trascorsi 20 giorni dalla loro registrazione in arrivo presso gli uffici della Giunta regionale.

3. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale le piante organiche deliberate dai Consigli di Amministrazione."

#### ARTICOLO 4

(Modifiche all'art. 38 della LR 11 Agosto 1993, n. 55)

1. All'art. 38, comma 4 della LR 11 Agosto 1993, n. 55, tra il primo ed il secondo periodo, e' aggiunto il seguente:

"- Si applica altresì il beneficio di cui all'art. 22, comma 2, della LR 9 aprile 1990, n. 41. -

#### ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a lire 1.142.000.000, E fatto fronte con i fondi del Cap. 230 del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilita'.